



COMUNE DI SAN LEUCIO DEL  
SANNIO  
(Provincia di Benevento)

P.zza F. Zamparelli – Tel. 0824-45004 / 45083 fax. 0824-45095  
[www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it](http://www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it)

COPIA

Determinazione Numero	101
Data	09-04-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

N. d'ordine Reg. Gen.	137	data	09-04-2020
--------------------------	-----	------	------------

**Oggetto:** Approvazione dell'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica (art. 4 bis l.r. 9/83)

CIG

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO il Decreto Sindacale n. 2683 del 24.05.2019 con il quale è stato conferito allo scrivente la responsabilità dell'Area "Settore Tecnico";

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito indicato come TUEL;

VISTO l'art. 109, comma 2, del TUEL;

PREMESSO:

- che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla Legge Regionale Campania (LRC) 7 gennaio 1983, n. 9 e ss. mm. e ii. "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", nonché dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 recante "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania";
- che l'art. 33 della legge regionale 27/1/2012, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)", ha – tra l'altro – aggiunto alla L.R. 9/1983 l'art. 4bis rubricato "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni" che prevede il trasferimento ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5 (della L.R. 9/1983), come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa);
- che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04.04.2012, sono state fornite le "Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – trasferimento delle attività e delle

*funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”;*

- che l'art. 4-bis della LRC n. 9/1983 è stato modificato dalla L.R. 16/2014 e per l'effetto la formulazione vigente risulta essere la seguente: “Art. 4 bis (e successiva modifica LRC 28/2018) – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni
  1. *Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.*
  2. *L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate (ai sensi della L.R. 28/2018 art.1) da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti al relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici; i restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.*
  3. *Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del Sindaco o del Presidente dell'Unione dei Comuni o del Sindaco del Comune capofila dei Comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun Comune, Unione di Comuni o Comuni in forma associata.*
  4. *La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.*
  5. *Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.*
  6. *Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore;*
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 14.04.2015, sono state fornite ulteriori disposizioni di attuazione e linee guida per l'espletamento delle funzioni trasferite (art. 4-bis LRC 9/83 e ss.mm.e ii., DGR 161/2012);
- che il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, così come introdotto dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, e successivamente modificato dall'art.1, commi 192 e 237 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16, sono di seguito elencate:
  - a. *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n.9/1983 -, con eccezione di quelle la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*
  - b. *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti -articolo 2 legge regionale n.9/1983;*

- c. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica -articolo 2 legge regionale n.9/1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- d. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti -articolo 4 legge regionale n.9/1983 -, con eccezione di quelle "la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- e. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere -articolo 2 legge regionale n.9/1983; f. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti -articolo 4 legge regionale n.9/1983;
- g. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9/1983;
- h. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n.9 del 1983 -articolo 5 legge regionale n.9/1983;
- i. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori -articolo 5 legge regionale n.9/1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa -articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle "la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j. ricezione degli atti e del certificato di collaudo -articolo 5 legge regionale n.9/1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli "la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- k. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

**DATO ATTO:**

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 20.07.2016, è stato sancito il trasferimento, al Comune di San Leucio del Sannio, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1. per edifici privati di altezza fino a metri 10,50;
- che con Decreto Sindacale n. 4819 del 24.09.2016 veniva nominata la Commissione per l'autorizzazione sismica, composta da n. 5 soggetti;

CONSIDERATO che il termine di cui al Decreto Sindacale n. 4819/2016 risulta scaduto e che pertanto occorre procedere alla nomina, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 bis della legge regionale n. 9/83, di una o più nuove Commissioni per lo svolgimento delle richiamate funzioni in materia sismica;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione di un elenco di soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di componente della "Commissione per l'autorizzazione sismica" di cui all'art. 4 bis della l.r. n. 9/83;

VISTO l'Avviso Pubblico per la "Costituzione di un elenco di soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica (art. 4 bis l.r. 9/83)" ed il relativo modello allegato "A – Domanda di partecipazione";

RITENUTO di poter attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

**VISTI:**

- il d.lgs. 267/00;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la l. 190/12;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

#### DETERMINA

1. di approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'Avviso Pubblico per la "Costituzione di un elenco di soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica (art. 4 bis l.r. 9/83)" ed il relativo modello "Allegato A – Domanda di partecipazione", predisposti dal Responsabile del Settore Tecnico ed entrambi allegati alla presente determinazione;
3. di pubblicare per quindici giorni consecutivi l'Avviso Pubblico di che trattasi all'Albo Pretorio on line del sito internet istituzionale dell'Ente, nonché nell'Area "Amministrazione Trasparente" del sito medesimo;
4. di trasmettere l'Avviso Pubblico ed il relativo modello "Allegato A – Domanda di partecipazione", ai fini della relativa pubblicazione,
  - a. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento;
  - b. Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento;
  - c. Collegio dei Geometri della Provincia di Benevento;
  - d. Ordine dei Geologi della Campania;
5. di dare atto che con successiva propria determinazione dirigenziale saranno approvati gli elenchi di soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della l. 241/90 e ss.mm.ii., è il sottoscritto Ing. Stanislao Giardiello, Responsabile del Settore Tecnico.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto.

La presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi.

IL RESPONSABILE

f.to **STANISLAO GIARDIELLO**



Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a partire dal 09-04-2020  
Lo stesso è registrato al n. 208 del 09-04-2020, sul Registro unico della pubblicazione delle determinazioni.

San Leucio del Sannio,, li 09-04-2020

F.to  
Il Responsabile della pubblicazione



È copia conforme all'originale.

San Leucio del Sannio, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
**STANISLAO GIARDIELLO**